ALIMENTA FASCICOLO 3/2026 – ISSN 2284-3574

DAI LIMITI DEL SISTEMA PREVIGENTE ALLA RIFORMA: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 DISPONE OGGI DI STRUMENTI ADEGUATI AL SETTORE AGROALIMENTARE?

SOMMARIO: **1.** *Introduzione: il decreto legislativo n. 231/2001 e il settore agroalimentare: una relazione incompiuta*. **– 2.** *I limiti strutturali del quadro previgente*. **– 2.1.** *Un catalogo inadeguato: i delitti contro l'industria e il commercio come principale presidio settoriale*. **– 2.2.** *L'esclusione dei reati igienico-sanitari e dei delitti contro la salute pubblica*. **– 2.3.** *L'assenza di parametri specifici per il modello organizzativo alimentare*. **– 2.4.** *Il progetto Caselli e l'art. 6-bis: un Modello 231* ad hoc *mai nato.* **– 3.** *La riforma: cosa cambia nel catalogo 231.* **– 3.1.** *Le nuove fattispecie: frode alimentare e commercio di alimenti con segni mendaci.* **– 3.2.** *L'agropirateria come criterio di selezione: perché solo la frode strutturata entra nel 231.* **– 3.3.** *L'effetto di trascinamento sui reati-base*. **– 3.4.** *Le pene accessorie e la confisca: l'incentivo a dotarsi di un modello efficace.* **– 3.5**. *Le modifiche processuali: strumenti più incisivi per un prodotto che deperisce*. **– 3.6.** *Le ricadute operative sulla costruzione della Parte Speciale*. **– 4.** *I* vulnus *sono davvero colmati? Verifica critica*. **– 4.1.** *Cosa resta fuori: le contravvenzioni igienico-sanitarie e i delitti contro la salute pubblica*. **– 4.2.** *Il modello organizzativo specifico: dalla proposta Caselli al silenzio della riforma*. **– 4.3.** *Il richiamo a una forma aggravata come reato-presupposto: un nodo interpretativo*. **– 4.4.** *I difetti di coordinamento normativo*. **– 4.5.** *La colpa di organizzazione nell'impresa alimentare: dal dovere di auto-organizzazione alla* Planungsverschulden *di filiera*. **– 4.6.** *Oltre l'esimente: il Modello 231 come elemento di prova dell'adeguatezza degli assetti e leva di valorizzazione dell'impresa*. **– 5.** *Conclusioni: il Modello 231 nel settore agroalimentare: da strumento marginale a presidio strategico.*

1. Introduzione: il decreto legislativo n. 231/2001 e il settore agroalimentare: una relazione incompiuta

Per molti anni il decreto legislativo n. 231/2001 e il settore

agroalimentare si sono incontrati solo a metà strada. Il decreto coglieva la dimensione commerciale della frode, ma non riusciva a rappresentare per intero il rischio che nasce dalla produzione, dalla trasformazione e dalla circolazione degli alimenti.

Era, in sostanza, uno strumento pensato per altri contesti e adattato - non sempre felicemente - a un settore con caratteristiche proprie.

Il disallineamento non era sfuggito.

Per oltre un decennio il legislatore ha tentato di porvi rimedio senza riuscirci.

La Commissione ministeriale Caselli, istituita nel 2015, aveva elaborato uno schema organico di riforma - comprensivo di un art. 6-*bis* dedicato ai modelli 231 delle imprese alimentari - che definiva il «patrimonio agroalimentare» come «bene immateriale espresso dalla complessiva organizzazione della filiera alimentare che, partendo dal territorio, organizza le modalità di produzione, trasformazione e manifattura al di là della consistenza merceologica dei singoli manufatti alimentari». Quella proposta generò una serie di disegni di legge - S. 2231/2016, S. 283/2018, S. 601/2018, C. 2427/2020, C. 823/2023 e C. 1004/2023 - nessuno dei quali arrivò in fondo.

Il tema ha trovato infine, con il disegno di legge S. 1519/2025, la strada per diventare legge.[1]

La distanza tra i due piani era stata segnalata da tempo. Con l'art. 25-*bis*.1, introdotto dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, erano entrati nel catalogo i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli artt. 513, 515, 516, 517, 517-*ter* e 517-*quater* c.p.; l'art. 25-*bis* comprendeva, invece, la contraffazione di marchi e segni distintivi prevista dagli artt. 473

[1]Commissione per l'elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare, *Schema di disegno di legge recante nuove norme in materia di reati agroalimentari*, 14 ottobre 2015; disegno di legge S. 1519, *Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani*, comunicato alla Presidenza il 3 giugno 2025, XIX legislatura.

e 474 c.p. Restavano però estranei alla responsabilità dell'ente i reati più direttamente collegati alla sicurezza dell'alimento: le contravvenzioni della legge n. 283/1962, i delitti contro la salute pubblica e le ipotesi di adulterazione o frode tossica.[2]

Si arrivava al paradosso: vendere come italiano un olio che non lo era poteva coinvolgere l'ente ai sensi dell'art. 515 c.p.; produrre mozzarella con latte scaduto - rischio sanitario concreto – no e così l'immissione sul mercato di un alimento pericoloso per il consumatore restava fuori dal decreto.

Il risultato, nella pratica, era poco difendibile e la dottrina aveva già messo a fuoco questa sproporzione[3] , pertanto, non sorprende che molte imprese percepissero il Modello di gestione, organizzazione e controllo (di seguito Modello 231) come un apparato solo parzialmente aderente al proprio lavoro quotidiano.

Con la legge 21 aprile 2026, n. 75, il legislatore ha provato a ridurre tale distanza[4] ma con una scelta selettiva. Sono stati introdotti nel codice penale i delitti di frode alimentare e di commercio di alimenti con segni mendaci che, però, nel catalogo del decreto legislativo n. 231/2001 non sono entrati questi reati nella loro forma base, bensì soltanto nella loro versione aggravata: quella descritta dall'art. 517-*octies*, comma 4, c.p.,

[2] Sul quadro previgente, v. C. SANTORIELLO, *La valutazione giudiziale del Modello. Un esempio di come legge e cosa cerca il pubblico ministero nei Modelli organizzativi*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2019, n. 2.; N. MENARDO, F. SANNA, M. RAVIOLO, *La riforma dei reati agroalimentari. Nuovi delitti contro il patrimonio agroalimentare, aggravante di agropirateria e responsabilità degli enti nella legge «Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani» (A.C. 2721)*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2026, n. 4.

[3] C. SANTORIELLO, *La valutazione giudiziale del modello organizzativo*, cit. *supra*, nota 2.

[4] Per un primo commento alla riforma, v. E. BIRRITTERI, *Una prima analisi dei profili penalistici della legge n. 75 del 2026 recante «Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani»*, in *Sistema penale*, 8 giugno 2026.

che punisce le condotte realizzate con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate: la cosiddetta agropirateria.

La domanda, pertanto, resta aperta: il nuovo innesto è sufficiente a trasformare il Modello 231 in un presidio centrale del rischio agroalimentare, o lascia sopravvivere, sotto forme diverse, le criticità del passato?

2. I limiti strutturali del quadro previgente

Per misurare la portata del nuovo assetto occorre partire da ciò che, nel sistema precedente, non funzionava. Le lacune non riguardavano soltanto il numero dei c.d. reati-presupposto, incidevano anche sul modo in cui le imprese potevano progettare e rendere credibili i propri controlli.

2.1. Un catalogo inadeguato: i delitti contro l'industria e il commercio come principale presidio settoriale

Prima della riforma, l'art. 25-*bis*.1 era il principale punto di ingresso delle frodi agroalimentari nel sistema 231.

Vi rientravano la turbata libertà dell'industria o del commercio, la frode nell'esercizio del commercio, la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, la vendita di prodotti con segni mendaci, l'usurpazione di titoli di proprietà industriale e la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine.[5]

Il catalogo, dunque, intercettava soprattutto condotte che

[5] Il testo dell'art. 25-*bis*.1 d.lgs. n. 231/2001, nella versione previgente, è riportato in *GURI* n. 140 del 19 giugno 2009, S.O. n. 99.

alteravano la correttezza dello scambio e l'identità commerciale del prodotto.

Proprio qui si manifestava il limite.

Le norme proteggevano la lealtà del mercato, non direttamente la salubrità dell'alimento.

Come rilevato in dottrina, il fulcro era l'inganno dell'acquirente, non il pericolo per la collettività.[6]

Nella costruzione della Parte Speciale ciò produceva un risultato poco soddisfacente: l'analisi si concentrava sulla frode commerciale, mentre i processi più delicati per la sicurezza alimentare rimanevano sullo sfondo. Ne derivavano spesso Modelli 231 ordinati nella forma, ma poveri di indicazioni utili per chi doveva applicarli.

Un ulteriore elemento rendeva il quadro ancora più delicato.

Per fattispecie come l'art. 515 c.p. il reato può essere commesso da chiunque operi nell'attività commerciale, anche da un collaboratore che agisca senza il consenso del titolare o contro le sue istruzioni.[7]

In termini organizzativi, ciò significa che una condotta posta in essere in magazzino, al banco vendita o nelle spedizioni può esporre l'ente anche quando il vertice non ne abbia conoscenza.

Il tema non è quindi la volontà personale dell'amministratore, ma la qualità dell'organizzazione predisposta per intercettare e impedire comportamenti di quel tipo.

2.2. L'esclusione dei reati igienico-sanitari e dei delitti contro la salute pubblica

La lacuna più evidente riguardava le fattispecie poste a tutela

[6] C. SANTORIELLO, *La valutazione giudiziale del modello organizzativo*, cit. *supra*, nota 2, p. 12.

[7] Cass. pen., sez. VI, 15 dicembre 1988, n. 12499 in *brocardi.it*.

dell'igiene e della sicurezza degli alimenti. L'art. 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, insieme alle sanzioni dell'art. 6, costituisce ancora oggi uno dei presidi penali più ricorrenti rispetto alle non conformità nella produzione e nella commercializzazione.

Si tratta di contravvenzioni spesso colpose, strettamente connesse alla gestione ordinaria di stabilimenti, materie prime e processi. Eppure, non sono mai entrate nel catalogo del decreto legislativo n. 231/2001.[8]

La scelta risentiva dell'impostazione originaria del decreto, costruito soprattutto attorno a delitti dolosi. Nel tempo, però, il catalogo si è aperto anche a reati contravvenzionali - come avvenuto in materia di salute e sicurezza e ambientale - la permanenza dell'esclusione per le violazioni igienico-sanitarie risultava, quindi, sempre meno coerente, soprattutto perché esse rappresentano una quota importante del rischio penale effettivo di un'impresa alimentare.

Il risultato era un sistema capovolto rispetto alla gravità percepita dei fatti.

Un'impresa che adulterasse un alimento per ridurre i costi, esponendo i consumatori a un pericolo poteva non rispondere ai sensi del decreto ove il fatto venisse ricondotto all'art. 5 della legge n. 283/1962 o all'art. 440 c.p.; la vendita di un formaggio presentato come parmigiano senza esserlo, invece, poteva integrare un reato-presupposto tramite l'art. 515 c.p. Entrambe le condotte sono rilevanti, ma la seconda riceveva una risposta organizzativa più intensa pur incidendo, in linea generale, meno direttamente sulla salute.[9]

Quanto accaduto nel 2021 illustra meglio di qualsiasi analisi dottrinale la fragilità del sistema.

Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, emanato per adeguare

[8] N. MENARDO, F. SANNA, M. RAVIOLO, *La riforma dei reati agroalimentari*, cit. supra, nota 2.

[9] C. SANTORIELLO, *La valutazione giudiziale del modello organizzativo*, cit. supra, nota 2.

la normativa ai controlli ufficiali del regolamento (UE) 2017/625, aveva disposto - quasi certamente per errore - l'abrogazione pressoché integrale della legge n. 283/1962, salvando soltanto gli artt. 7, 10 e 22 e cancellando così le principali fattispecie penali poste a presidio della filiera alimentare. Fu necessario un decreto-legge di emergenza - il d. legge 22 marzo 2021, n. 42, convertito dalla legge n. 71/2021 - per ripristinare gli artt. 5, 6, 12 e le altre disposizioni che costituiscono il nucleo penale della disciplina igienico-sanitaria.

L'incidente è istruttivo: mostra quanto poco sia stato presidiato, anche sul piano della tecnica legislativa, il rapporto tra diritto penale alimentare e sistema della responsabilità degli enti.[10]

2.3. L'assenza di parametri specifici per il modello organizzativo alimentare

Mancava, inoltre, un criterio normativo pensato per il Modello 231 dell'impresa alimentare. Gli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 231/2001 indicano gli elementi essenziali - mappatura delle attività sensibili, protocolli decisionali, gestione delle risorse finanziarie, flussi verso l'OdV e sistema disciplinare - ma non spiegano come tali elementi debbano tradursi nella realtà di una filiera agroalimentare.

Questa assenza lasciava due problemi aperti.

Il primo riguardava il giudice, chiamato a valutare l'idoneità del Modello 231 senza parametri espressamente calibrati sulla tracciabilità, sulla qualifica dei fornitori, sulla frammentazione dei controlli o sul ruolo delle certificazioni. Il secondo riguardava l'impresa, che doveva decidere quanto dettagliare i protocolli, quali segnali anomali monitorare e fino a che punto estendere le verifiche lungo la catena di fornitura.

[10] d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, art. 18; d.l. 22 marzo 2021, n. 42, conv., con modif., dalla l. 21 maggio 2021, n. 71.

Il rischio era oscillare tra due estremi: un Modello 231 generico oppure un sistema eccessivamente prescrittivo e difficile da applicare.

La difficoltà non era soltanto teorica.

Un Modello 231 troppo rigido, infatti, può aumentare la probabilità che le sue stesse regole vengano disattese, come è stato efficacemente osservato in dottrina.[11]

Quando le procedure non riflettono i processi reali, la *compliance* diventa rappresentazione: il documento è completo, ma non orienta le decisioni e non viene riconosciuto da chi opera. Nel settore alimentare il principio di proporzionalità avrebbe però richiesto indicazioni specifiche, capaci di distinguere tra dimensioni aziendali, prodotti, mercati e complessità della filiera che non sono mai state introdotte.

2.4. Il progetto Caselli e l'art. 6-*bis*: un Modello 231 *ad hoc* mai nato

La Commissione ministeriale presieduta da Giancarlo Caselli aveva individuato con chiarezza il problema. Nel 2015, nell'ambito di una proposta organica di riforma dei reati agroalimentari, era stato ipotizzato un nuovo art. 6-*bis* del decreto legislativo n. 231/2001 dedicato ai modelli di organizzazione delle imprese alimentari costituite in forma societaria.

L'obiettivo era rendere meno astratto il giudizio di idoneità, traducendo i requisiti generali del decreto in contenuti riconoscibili per il settore.

La proposta richiedeva presidi sull'informazione alimentare e sulla pubblicità, sulla rintracciabilità, sui controlli di qualità e sicurezza, sull'integrità dei prodotti e delle confezioni, sulle procedure di ritiro e richiamo e sulla gestione del rischio.

[11] C. SANTORIELLO, *La valutazione giudiziale del modello organizzativo*, cit. supra, nota 2.

In funzione delle dimensioni dell'impresa, il Modello 231 avrebbe dovuto comprendere registrazioni verificabili, funzioni dotate di competenze e poteri adeguati, controlli periodici e un sistema disciplinare.[12]

Si trattava, in sostanza, di dare un contenuto operativo alla prevenzione organizzativa lungo l'intera filiera.

Quel progetto non è stato approvato.

La riforma del 2026 ha innovato il catalogo dei reati-presupposto, ma non ha recuperato l'impostazione dell'art. 6-bis.

Il settore continua, pertanto, a dover adattare regole generali a processi fortemente specifici, senza un parametro normativo che indichi quando l'adattamento possa ritenersi sufficiente.

Va detto, peraltro, che il progetto Caselli non era rimasto un episodio isolato.

Il disegno di legge S. 1519/2025, nella formulazione originaria presentata dai Ministri Lollobrigida e Nordio il 3 giugno 2025, conteneva ancora l'art. 6-*bis*: era presente nella proposta che sarebbe poi diventata la legge n. 75/2026.

La disposizione è stata espunta durante l'*iter* parlamentare, senza che la relazione di accompagnamento ne spiegasse le ragioni in modo esaustivo. Non si tratta, quindi, di un'idea abbandonata per inadeguatezza tecnica, ma di una scelta politica che la dottrina non ha mancato di rilevare.[13]

[12] Commissione per l'elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare, Schema di disegno di legge recante nuove norme in materia di reati agroalimentari, cit. supra, nota 1, proposta di art. 6-bis del d.lgs. n. 231/2001.

[13] Disegno di legge S. 1519, *Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani*, cit., art. 27, recante la proposta di introduzione dell'art. 6-bis nel d.lgs. n. 231/2001.

3. La riforma: cosa cambia nel catalogo 231

3.1. Le nuove fattispecie: frode alimentare e commercio di alimenti con segni mendaci

La legge n. 75/2026 interviene sul codice penale introducendo due fattispecie che ridisegnano il trattamento delle frodi nel settore alimentare.

L'art. 517-*sexies* c.p., rubricato «Frode alimentare», riguarda chi, per trarre profitto e indurre in errore il compratore, immette nella circolazione commerciale - anche mediante strumenti digitali o tecniche di vendita a distanza - alimenti, acque o bevande che sa essere non genuini oppure sostanzialmente diversi, per origine, provenienza, qualità o quantità, da quanto dichiarato o pattuito.

La disposizione elenca un'ampia serie di condotte, dall'importazione al trasporto, dalla vendita alla distribuzione.

Fuori dai casi più gravi, prevede la reclusione da due mesi a un anno e la multa da euro mille a euro quattromila, con esclusione della punibilità per le ipotesi di lieve entità definite dalla norma.[14]

L'art. 517-*sexies* si distingue dal previgente art. 516 per almeno tre profili.

In primo luogo, la condotta è anticipata rispetto al momento della vendita: il catalogo comprende ora importazione, esportazione, spedizione in transito, introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporto, distribuzione e messa altrimenti in circolazione.

La tutela penale si estende così a tutte le fasi della filiera, non più alla sola consegna del bene.

In secondo luogo, il delitto è a soggettività ristretta: la condotta deve essere tenuta nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale,

[14] L'art. 517-*sexies* c.p. è stato introdotto dall'art. 1, c. 1, l. n. 75/2026, pubblicata in *GURI* n. 110 del 14 maggio 2026, in vigore dal 29 maggio 2026.

industriale o di intermediazione, con esclusione della rivendita occasionale tra privati. In terzo luogo, il comma 2 introduce una causa di non punibilità per i fatti di lieve entità, modellata sull'art. 131-*bis* c.p. ma autonomamente tipizzata: la punibilità è esclusa «quando la condotta, per la quantità o il valore economico esiguo del prodotto o per l'assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, è di lieve entità».

La clausola svolge una funzione deflattiva, ma può generare problemi probatori nei casi di confine.

Il rapporto con l'art. 515 c.p. - frode nell'esercizio del commercio - resta uno dei nodi interpretativi più delicati.

La frode in commercio è un reato comune, a dolo generico, che si consuma con la consegna all'acquirente di una cosa diversa da quella dichiarata o pattuita; la frode alimentare è, invece, un reato proprio, con finalità di profitto e di induzione in errore, e anticipa la tutela rispetto alla consegna. Rimane un'area di sovrapposizione nella consegna di alimenti difformi da quelli pattuiti da parte di un operatore professionale, che la giurisprudenza dovrà risolvere anche attraverso la clausola di riserva dell'art. 517-*sexies* («se il fatto non è previsto come più grave reato»).

La soluzione non è scontata e le prime applicazioni saranno decisive.

L'art. 517-*septies* c.p. disciplina, invece, il commercio di alimenti con segni mendaci.

È punito chi utilizza consapevolmente segni o indicazioni falsi o ingannevoli per trarre profitto e alterare la percezione del compratore rispetto all'origine, alla provenienza, alla qualità o alla quantità di alimenti, bevande, acque o ingredienti.

Anche qui la condotta può essere realizzata a distanza o attraverso strumenti digitali.

La pena prevista è la reclusione da tre a diciotto mesi, oltre alla multa fino a euro ventimila.[15]

[15] L'art. 517-*septies* c.p. è stato introdotto dall'art. 1, c. 1, l. n. 75/2026, cit. supra, nota 14.

Le due norme non si limitano a riproporre, con parole nuove, la tutela del patrimonio del singolo acquirente ed attribuiscono un peso specifico all'affidabilità dell'informazione che accompagna il prodotto lungo la filiera.

È rilevante, in questa prospettiva, il richiamo espresso alle tecniche di comunicazione a distanza e alle reti telematiche. La frode alimentare non si esaurisce più nel rapporto fisico tra venditore e compratore: passa attraverso piattaforme, *marketplace*, siti di commercio elettronico e circuiti transfrontalieri nei quali origine e qualità sono spesso rappresentate prima ancora che il prodotto venga visto.

3.2. L'agropirateria come criterio di selezione: perché solo la frode strutturata entra nel 231

L'art. 517-*octies* c.p. disciplina pene accessorie e aggravanti.

Il comma 4, richiamato dall'art. 25-*bis*.1 del decreto legislativo n. 231/2001, aumenta la pena da un terzo alla metà quando i delitti previsti dagli artt. 517-*sexies* e 517-*septies* - fuori dalle ipotesi associative degli artt. 416 e 416-*bis* c.p. - sono realizzati «con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati».[16]

L'esempio di un operatore che acquisti stabilmente olio di semi e lo commercializzi come extravergine DOP chiarisce la soglia scelta dal legislatore.

La singola vendita è già una frode; ciò che assume rilievo per il nuovo reato-presupposto è la ripetizione delle operazioni sostenuta da un'organizzazione stabile.

Nel presente contributo il termine «agropirateria» è usato in questa

[16] L'art. 517-*octies*, c. 4, c.p. è stato introdotto dall'art. 1, c. 1, l. n. 75/2026, cit. supra, nota 14.

accezione descrittiva: una frode agroalimentare seriale, organizzata e continuativa.

Il catalogo 231 non accoglie le fattispecie-base in quanto tali, ma seleziona la loro espressione più strutturata, quella che difficilmente può svilupparsi senza un apparato o senza l'inerzia dell'apparato.

Questa scelta si comprende meglio alla luce del fondamento della responsabilità dell'ente.

Il rimprovero non si esaurisce nel reato commesso dalla persona fisica: riguarda il modo in cui l'organizzazione ha governato, o ha omesso di governare, il rischio.

La dottrina riconduce tale profilo al dovere di auto-organizzazione.[17]

Quando l'ente accetta di operare senza progettare presidi adeguati, assume una *Planungsverschulden*, cioè una colpevolezza progettuale che esprime noncuranza verso il possibile verificarsi del reato.[18]

La pluralità di operazioni e l'allestimento di mezzi continuativi sono quindi indici coerenti con la logica del decreto. Una frode che si ripete nel tempo richiede passaggi, persone, documenti e controlli mancati; può diventare parte del funzionamento dell'impresa o prosperare grazie alla sua indifferenza.

Più la condotta si radica nell'organizzazione, più il sistema preventivo deve essere capace di leggerne i segnali e interromperne la continuità.[19]

La scelta del legislatore ha, però, un rovescio che la dottrina più attenta non ha tardato a segnalare.

Il decreto legislativo n. 231/2001 è nato come strumento di contrasto alla «criminalità d'impresa» nel senso proprio del termine: l'impresa

[17] C. E. PALIERO, C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2006, n. 3, p. 167 ss.
[18] *Ivi,* p. 172.
[19] E. BIRRITTERI, *Una prima analisi dei profili penalistici*, cit. supra, nota 4, § 6.

tendenzialmente sana che occasionalmente devia dalla retta via, ed è solo per questa impresa che ha senso il meccanismo della *compliance* preventiva, perché solo qui la riorganizzazione interna può effettivamente prevenire la ricaduta; diversamente, l'impresa geneticamente orientata alla frode - quella che non devia, ma nasce per frodare - è, al contrario, un soggetto per il quale il Modello 231 sarà quasi sempre un simulacro.[20]

Il paradosso è geometrico: la riforma attiva il sistema 231 esattamente là dove ha meno senso applicarlo - la macrodelinquenza strutturata e l'allestimento stabile di mezzi per la frode seriale - e lo esclude là dove sarebbe invece prezioso, ossia nella frode d'impresa episodica o ricorrente ma non ancora organizzata a livello di agropirateria.

L'impresa alimentare che froda abitualmente sulle materie prime risparmia sulla qualità o dichiara il falso sulle etichette, ma opera senza un «allestimento di mezzi e attività continuative organizzate», sfugge al decreto pur rappresentando il soggetto per il quale la *compliance* preventiva è stata pensata.

C'è poi un effetto che la riforma non ha governato.

L'abrogazione dell'art. 516 c.p. ha fatto venire meno una fattispecie compresa nel catalogo 231.

Le imprese alimentari non potranno più rispondere ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 per la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, condotta oggi riassorbita dall'art. 517-sexies, che però non è reato-presupposto nella forma base.

Restano gli artt. 515 e 517 c.p., ma con una portata ormai residuale rispetto alle nuove figure specializzate del Capo II-*bis*.

La dottrina ha parlato, non a torto, di un «ingiustificato privilegio

[20]C. E. PALIERO, C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2006, n. 3, p. 167 ss.

per il sistema agroalimentare» rispetto ad altri comparti produttivi: un arretramento della tutela che stride con le dichiarate finalità di protezione del patrimonio alimentare italiano.[21]

3.3. L'effetto di trascinamento sui reati-base

Il richiamo alla forma aggravata, peraltro, produce effetti anche prima che tutti i suoi elementi risultino integrati. Per evitare la responsabilità *ex* art. 25-*bis*.1, l'impresa non può attendere che la frode diventi seriale: deve presidiare le singole condotte riconducibili agli artt. 517-*sexies* e 517-*septies*.

Ognuna di esse, considerata isolatamente, resta fuori dal nuovo reato-presupposto; la ripetizione, unita alla predisposizione di mezzi e attività continuative, può però trasformarla nel segmento di una pratica organizzata.

Il Modello 231 deve quindi intercettare la prima anomalia, non soltanto l'esito finale.[22]

In questo senso la riforma trascina verso il basso la soglia dei controlli organizzativi.

Per prevenire la frode strutturata occorre leggere e gestire anche l'episodio apparentemente isolato.

La Parte Speciale finisce così per presidiare l'integrità della filiera nel suo complesso, pur essendo la responsabilità dell'ente agganciata alla sola forma aggravata.

[21] N. MENARDO, F. SANNA, M. RAVIOLO, *La riforma dei reati agroalimentari*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2026, n. 4; E. BIRRITTERI, *Una prima analisi dei profili penalistici della legge n. 75 del 2026*, in *Sistema penale*, 8 giugno 2026.

[22] N. MENARDO, F. SANNA, M. RAVIOLO, *La riforma dei reati agroalimentari*, cit. supra, nota 2.

3.4. Le pene accessorie e la confisca: perché il Modello 231 conviene anche senza le interdittive

Sul piano sanzionatorio la riforma opera su due livelli distinti, ed è bene non confonderli.

Per la persona fisica le conseguenze sono pesanti, più di quanto ci si potrebbe attendere da una disciplina nata nel perimetro dei reati contro l'industria e il commercio.

L'art. 517-octies, comma 1, c.p. attribuisce al giudice il potere di disporre la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio, per un periodo da cinque giorni a tre mesi, quando il fatto presenti caratteri di particolare gravità o ricorra un'ipotesi di recidiva specifica.

Le aggravanti dei commi successivi aumentano le pene in quattro ipotesi: condotte relative a DOP o IGP; utilizzo di falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza; particolare gravità in ragione della quantità dell'alimento; prodotti qualificati come biologici senza la necessaria certificazione.

Il comma 4, relativo all'agropirateria, prevede un aumento da un terzo alla metà quando le condotte sono realizzate con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate.

A questo primo livello se ne aggiunge un secondo.

L'art. 518.1 c.p. - articolo autonomo inserito nel Capo III del Titolo VIII dalla legge n. 75/2026 - interviene per le ipotesi aggravate con pene accessorie ulteriori: il divieto di ottenere iscrizioni, provvedimenti autorizzatori, concessori o abilitativi per attività d'impresa e il divieto di accedere a contributi, finanziamenti o mutui agevolati pubblici.

Nei casi più gravi la legge prevede la chiusura temporanea, la revoca dei titoli e la chiusura definitiva.

L'art. 518.2 c.p., introdotto dalla medesima legge, disciplina poi la confisca obbligatoria delle cose che servirono a commettere il reato e

del profitto, estendendola per equivalente per i reati di cui agli artt. 517-*quater*, 517-*sexies* e 517-*septies*.[23]

Per l'ente, invece, il quadro è assai più contenuto, e questo dato merita attenzione.

L'art. 25-*bis*.1, comma 1, lett. a), nella versione novellata, prevede per l'art. 517-*octies*, comma 4, soltanto la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Le sanzioni interdittive del secondo comma continuano a riguardare i reati indicati nella lett. b) e la riforma non le ha estese alla nuova fattispecie. Resta ferma la confisca del prezzo o del profitto ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 231/2001.

A questo quadro si aggiunge l'estensione dell'attenuante prevista dall'art. 517-quinquies c.p. ai nuovi delitti di cui agli artt. 517-sexies e 517-septies c.p.

La diminuzione della pena dalla metà a due terzi opera nei confronti del colpevole che si adoperi per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti considerati e nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, ovvero per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti o dei profitti da essi derivanti.

L'attenuante riguarda la responsabilità della persona fisica; sul piano organizzativo, tuttavia, la previsione valorizza indirettamente la tempestività delle indagini interne, delle procedure di escalation e della conservazione ordinata delle evidenze.[24]

Bisogna dunque distinguere con cura.

[23]Gli artt. 518.1 e 518.2 c.p. sono stati introdotti dall'art. 1, c. 1, l. n. 75/2026. Per la struttura del Capo III del Titolo VIII, v. Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Rel. n. 43/26 del 1° giugno 2026, *Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani*.

[24]l. 21 aprile 2026, n. 75, art. 1, c. 1, lett. d), n. 3.

Le pene per l'autore materiale possono arrivare alla chiusura definitiva; quelle per l'ente si fermano alla sanzione pecuniaria e alla confisca, ma sarebbe un errore dedurne che la prevenzione organizzativa non conti.

Chi ha frequentato le aule dove si discutono questi procedimenti sa che il sequestro preventivo - anche quando precede una sanzione finale modesta - blocca risorse, congela rapporti commerciali e produce un danno reputazionale che nessuna assoluzione successiva cancella del tutto.

Il Modello 231 adottato e attuato prima del fatto può escludere la responsabilità ai sensi degli artt. 6 e 7; un intervento successivo, se tempestivo e conforme all'art. 12, può incidere sulla sanzione. Ma il vero incentivo non è giuridico: è pratico. Un'impresa alimentare che finisca in un procedimento 231 perde clienti, perde gare, perde tempo e il tempo, nella filiera, è deperibile quanto il prodotto.[25]

3.5. Le modifiche processuali: strumenti più incisivi per un prodotto che deperisce

Sul piano processuale la riforma non si è limitata a un ritocco.

L'art. 2 della legge n. 75/2026 ha rafforzato gli strumenti investigativi con una consapevolezza che merita di essere riconosciuta: il prodotto alimentare ha una vita breve e le tracce della frode scompaiono con esso.[26]

L'intervento più significativo riguarda i prelievi urgenti.

Il nuovo comma 2-*bis* dell'art. 246 c.p.p. consente al pubblico ministero di effettuare prelievi e campionamenti senza preventivo avviso al

[25] Sul rapporto tra misure cautelari reali e danno d'impresa nel sistema 231, v. C. SANTORIELLO, *La valutazione giudiziale del modello organizzativo*, cit. supra, nota 2, p. 22 ss.

[26] l. 21 aprile 2026, n. 75, artt. 2 e 3.

difensore quando vi sia il rischio di alterazione, dispersione o deterioramento delle tracce, secondo la deroga prevista dall'art. 364, comma 5, secondo periodo, c.p.p. La natura deperibile dell'alimento può rendere incompatibili con la conservazione della prova i tempi tecnici dell'avviso.

A bilanciamento, l'osservanza dei protocolli di conservazione e trasporto dei campioni secondo la normativa di settore assume il valore di una *best practice* probatoria, con ricadute dirette sull'attendibilità e sull'utilizzabilità del risultato.

L'art. 260 c.p.p. è stato modificato per consentire la devoluzione e la distribuzione gratuita dei prodotti sequestrati, purché idonei al consumo, a enti con finalità assistenziali o caritatevoli.

Il nuovo art. 86-quater disp. att. c.p.p. disciplina, inoltre, la destinazione a tali enti dei prodotti alimentari confiscati. La norma ha anche un significato simbolico: evita la distruzione sistematica di alimenti non pericolosi e riduce lo spreco che spesso accompagnava i sequestri nel settore.

Le intercettazioni sono state estese ai procedimenti per gli artt. 517-*sexies* c.p. e 517-*septies* c.p. attraverso l'inserimento nella lett. f-ter dell'art. 266, comma 1, c.p.p.

La scelta di consentire le intercettazioni anche per una fattispecie punita, nella forma base, con una pena massima di un anno è stata segnalata come discutibile sotto il profilo della proporzionalità, sebbene la giustificazione risieda nella dimensione frequentemente organizzata del fenomeno.

L'incidente probatorio è stato esteso agli accertamenti su alimenti deteriorabili; le operazioni sotto copertura, per espressa previsione dell'art. 3, sono state estese al solo art. 517-*septies* c.p.

Per l'impresa la conseguenza pratica è netta: aumenta la probabilità che fatti e decisioni vengano ricostruiti dall'esterno, rapidamente e senza preavviso.

Campionamenti urgenti, intercettazioni e operazioni sotto copertura possono far emergere in tempi brevissimi relazioni, sequenze operative e documenti che l'impresa potrebbe non aver mai pensato di dover spiegare. In questo scenario non basta esibire il testo del Modello 231 adottato, occorrono registrazioni, verbali, flussi informativi verso l'OdV e traccia delle decisioni prese di fronte alle anomalie, perché la domanda, in un procedimento, non sarà «avete adottato un Modello 231?», ma «cosa avete fatto quando il segnale è arrivato?».

3.6. Le ricadute operative sulla costruzione della Parte Speciale

La Parte Speciale deve quindi essere ripensata a partire dai processi sensibili dell'impresa, che sono molteplici: (a) approvvigionamento: selezione e mantenimento dei fornitori, verifica dell'origine e della denominazione delle materie prime, gestione delle condizioni economiche anomale e dei fornitori non sottoposti a un adeguato *vendor assessment*; (b) produzione e trasformazione: rischio di sostituzioni o miscelazioni non consentite, impiego di ingredienti non dichiarati e scostamenti rispetto alle specifiche tecniche o ai disciplinari di produzione; (c) confezionamento ed etichettatura: controllo delle indicazioni su origine, composizione e qualità, prevenzione di segni o presentazioni idonei a creare confusione con prodotti DOP o IGP; (d) commercializzazione e comunicazione: verifica dei *claim*, delle campagne pubblicitarie e delle informazioni diffuse attraverso *marketplace*, siti aziendali e altri canali digitali; (e) documentazione e certificazione: autenticità e coerenza di certificati di origine, rapporti di analisi, schede tecniche, documenti di trasporto e registrazioni relative ai lotti.

Per ciascuna area non è sufficiente elencare il rischio, occorre stabilire chi controlla, con quali evidenze, secondo quali soglie di anomalia e con quali flussi verso l'OdV; le violazioni devono inoltre produrre conseguenze disciplinari coerenti e applicabili.

Nel disegno dei presidi devono trovare spazio anche i canali di segnalazione previsti dal decreto legislativo n. 24/2023 e richiamati dall'art. 6, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 231/2001. Le procedure dovrebbero consentire di far emergere frodi di filiera, alterazioni documentali, anomalie nei lotti, pressioni sui controlli qualità e irregolarità nell'etichettatura, assicurando riservatezza, protezione dalle ritorsioni e un flusso informativo coerente verso l'OdV.[27]

4. I *vulnus* sono davvero colmati? Verifica critica

4.1. Cosa resta fuori: le contravvenzioni igienico-sanitarie e i delitti contro la salute pubblica

La riforma non ha risolto la lacuna più grave: le contravvenzioni igienico-sanitarie e i delitti contro la salute pubblica restano fuori dal catalogo.[28]

Il limite è sostanziale.

Le nuove fattispecie proteggono l'affidabilità delle informazioni e la correttezza dello scambio, ma non assumono come oggetto immediato la salute pubblica.

Di conseguenza, un prodotto pericoloso può condurre alla responsabilità della persona fisica ai sensi degli artt. 440 o 442 c.p. senza attivare, per quel titolo, il decreto legislativo n. 231/2001.

Il vecchio paradosso non scompare: si riduce, ma continua a lasciare fuori il rischio più grave per il consumatore.[29]

[27] d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24; art. 6, c. 2-bis, d.lgs. n. 231/2001.

[28] N. MENARDO, F. SANNA, M. RAVIOLO, *La riforma dei reati agroalimentari*, cit. supra, nota 2.

[29] C. SANTORIELLO, *La valutazione giudiziale del modello organizzativo*, cit. supra, nota 2, p. 25.

4.2. Il modello organizzativo specifico: dalla proposta Caselli al silenzio della riforma

La seconda lacuna riguarda i criteri di costruzione del Modello.

La legge n. 75/2026 non ha ripreso l'art. 6-*bis* proposto dalla Commissione Caselli e non ha introdotto, per il settore alimentare, una regola paragonabile all'art. 30, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008.

Il silenzio pesa perché le imprese dispongono già di *standard* tecnici evoluti: la ISO 22000 e la FSSC 22000 organizzano la sicurezza alimentare, mentre la ISO 22380 offre principi per affrontare il rischio di frode di prodotto.

Tali *standard* possono alimentare la mappatura dei rischi e i protocolli di prevenzione specifici, pur non producendo automaticamente un giudizio positivo ai sensi degli artt. 6 e 7 del decreto.

La UNI/PdR 138:2023 mostra che requisiti generali possono essere tradotti in indicazioni proporzionate e utilizzabili, sebbene la prassi riguardi le micro e piccole imprese e si concentri sui reati contro la pubblica amministrazione e sui reati societari.

Non è una fonte legislativa, non introduce presunzioni di idoneità e non equivale al mancato art. 6-*bis*, dimostra, però, che una guida settoriale è tecnicamente possibile.[30]

Per la filiera alimentare manca ancora uno strumento analogo, capace di offrire all'impresa e al giudice un linguaggio comune per valutare la qualità dei presidi.

[30] UNI/PdR 138:2023, *Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 - Elementi di contenuto e profili di attuazione per micro e piccole imprese*, Milano, 2023.

4.3. Il richiamo a una forma aggravata come reato-presupposto: un nodo interpretativo

La tecnica utilizzata dal legislatore apre un terzo fronte di discussione.

Nel catalogo non sono richiamati autonomamente gli artt. 517-*sexies* c.p. e 517-*septies* c.p., ma la forma aggravata dell'art. 517-*octies*, comma 4 c.p..

Per contestare l'illecito all'ente occorre quindi provare non soltanto il reato-base, ma anche la pluralità delle operazioni e l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti alla commissione dei delitti.

Resta da chiarire come tale rinvio interagisca con il bilanciamento delle circostanze *ex* art. 69 c.p.

Il principio di legalità impedisce di estendere il catalogo oltre la fattispecie richiamata; l'autonomia prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 231/2001, tuttavia, sconsiglia di far dipendere in modo meccanico l'illecito dell'ente da ogni effetto del bilanciamento sulla pena della persona fisica.

La giurisprudenza dovrà distinguere tra accertamento storico degli elementi aggravanti, qualificazione del fatto ed esito sanzionatorio.

Non è un problema soltanto teorico: una lettura eccessivamente restrittiva potrebbe ridurre molto l'area di applicazione della riforma.[31]

Un secondo punto fermo proviene dalla giurisprudenza di legittimità: il reato-presupposto non trascina automaticamente con sé la responsabilità dell'ente.

Il giudice deve individuare il concreto *deficit* organizzativo e chiedersi, mediante una prognosi postuma, se un Modello 231 adeguato avrebbe eliminato o ridotto in modo significativo il rischio di reati della stessa specie.[32]

[31] E. BIRRITTERI, *Una prima analisi dei profili penalistici*, cit. supra, nota 4, § 9.

[32] sent. Cass., sez. VI, del 15 giugno 2022, n. 23401, in CED Cassazione (caso Impregilo).

Nel settore alimentare l'analisi dovrà misurarsi con controlli verificabili: qualifica dei fornitori, riscontri sulle etichette, tracciabilità dei lotti, gestione delle anomalie e flussi verso l'OdV.

Nella stessa direzione si colloca l'ordinanza del Tribunale di Milano del 15 luglio 2025 nel caso Visibilia, che ha ritenuto generica l'imputazione rivolta all'ente quando non identificava in modo specifico il difetto organizzativo contestato.[33]

C'è poi un difetto di coordinamento dal sapore quasi beffardo.

La legge n. 75/2026 ha abrogato l'art. 516 c.p., ma la tecnica di novellazione dell'art. 25-*bis*.1 non ne ha disposto espressamente la soppressione dal catalogo; le note al testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale riportano, tuttavia, la disposizione consolidata già priva del richiamo.

Il residuo non produce effetti applicativi - nessun giudice potrebbe contestare all'ente un reato abrogato - ma rivela la scarsa cura del coordinamento sul versante della responsabilità degli enti e non offre un messaggio rassicurante a chi cerca nel testo normativo una guida affidabile.[34]

4.4. I difetti di coordinamento normativo

Il nuovo assetto deve poi coordinarsi con le norme precedenti.

L'art. 517-*sexies* c.p. opera fuori dai casi dell'art. 517-*septies* c.p. e salvo che il fatto costituisca più grave reato; nel frattempo l'art. 516 c.p. è stato abrogato e i prodotti alimentari sono stati sottratti alla disciplina speciale già prevista dall'art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

[33] ord. Trib. Milano del 15 luglio 2025 (caso Visibilia), inedita pubblicata in *Giurisprudenza penale web*, 25 luglio 2025.

[34] l. 21 aprile 2026, n. 75, art. 1, c. 1, lett. b), e c. 2; Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Rel. n. 43/26 del 1° giugno 2026, *Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani*.

Nei casi di confine rimangono da definire i rapporti di specialità e successione con l'art. 515 c.p. e con le altre fattispecie poste a tutela dell'industria e del commercio.[35]

La transizione produce anche un effetto poco intuitivo.

Se la frode non raggiunge la soglia organizzata dell'art. 517-*octies*, comma 4 c.p., il catalogo 231 può risultare oggi più stretto: l'art. 516 è scomparso, mentre gli artt. 517-*sexies* e 517-*septies* c.p. non sono entrati come reati-presupposto autonomi.

Rimane l'art. 515 c.p., che non sempre copre con la stessa ampiezza le condotte alimentari oggi disciplinate dalle nuove norme.

A livello europeo la nozione operativa di frode alimentare è più ampia della singola fattispecie nazionale. Il regolamento (UE) 2017/625 richiede controlli basati sul rischio per individuare violazioni intenzionali attuate con pratiche fraudolente o ingannevoli; anche il sistema RASFF collega la frode all'intento di ingannare e conseguire un vantaggio indebito.

Per la *compliance* aziendale ciò suggerisce di non limitare la mappatura ai confini dell'art. 517-*sexies*: il parametro più utile è l'integrità della filiera, che comprende anomalie non sempre già traducibili in un reato-presupposto.[36]

4.5. La colpa di organizzazione nell'impresa alimentare: dal dovere di auto-organizzazione alla *Planungsverschulden* di filiera

La riforma obbliga a interrogarsi in modo più preciso sulla colpa di organizzazione nell'impresa alimentare.

Il rischio, infatti, non nasce in un unico punto e non dipende da un

[35] N. MENARDO, F. SANNA, M. RAVIOLO, *La riforma dei reati agroalimentari*, cit. *supra*, nota 2.

[36] regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, in *G.U.U.E.* n. L 95 del 7 aprile 2017.

solo soggetto: si forma lungo una catena composta da fornitori, trasformatori, laboratori, confezionatori, distributori e piattaforme di vendita. In una struttura di questo tipo il dovere di auto-organizzazione non può essere valutato come se l'ente disponesse di tutte le informazioni nello stesso luogo e nello stesso momento.

La dottrina distingue due piani.[37]

Il primo è la colpevolezza di organizzazione, o *Organisationsverschulden*.

Qui il rimprovero riguarda la scelta di operare senza un progetto preventivo adeguato: l'ente non ha semplicemente dimenticato un controllo, ma ha accettato di esporsi al rischio senza costruire un sistema per governarlo.

In questa prospettiva la *Planungsverschulden* indica una colpevolezza progettuale, diversa dal dolo e dalla colpa individuale, che si manifesta nella decisione di tollerare il rischio-reato e le sue possibili conseguenze.[38]

Si pensi ad un'impresa che non mappa i rischi di frode, non qualifica i fornitori, non verifica le indicazioni di origine e non disciplina la gestione delle non conformità.

Non si tratta di una cautela isolata omessa per errore: manca la struttura entro cui le cautele avrebbero dovuto operare.

L'azienda non sa ricostruire da dove proviene la materia prima, chi ha verificato i certificati o come sia stata trattata un'anomalia. In presenza degli ulteriori presupposti del decreto, questa scelta organizzativa può diventare il nucleo del rimprovero all'ente.

Il secondo piano, invece, relativo al *deficit* cautelare in senso stretto, riguarda l'organizzazione che esiste, ma funziona male.

Il Modello 231 è stato adottato, tuttavia contiene lacune cautelari

[37] C. E. PALIERO, C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, cit. *supra,* nota 20, p. 168.
[38] C. E. PALIERO - C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, cit. *supra*, nota 20, p. 170.

specifiche o non viene attuato. Il raffronto con la colpa individuale diventa allora più vicino: manca una regola che avrebbe dovuto orientare il comportamento e quella mancanza ha inciso sul rischio.

La peculiarità sta nel soggetto collettivo, perché il difetto non appartiene a una sola persona ma al modo in cui competenze, informazioni e controlli sono stati distribuiti nell'organizzazione.[39]

Può accadere, ad esempio, che la procedura di qualifica dei fornitori non preveda una verifica effettiva delle certificazioni di origine, oppure che il protocollo di etichettatura non imponga il confronto tra schede tecniche e disciplinari.

In tali casi il giudizio riguarda la cautela mancante e la sua concreta capacità di evitare o ridurre il rischio.

All'organizzazione collettiva, tuttavia, può essere richiesto più di quanto sia esigibile dal singolo, perché essa dispone di competenze, dati e funzioni che, se correttamente coordinate, consentono una visione più ampia.

Un laboratorio, un ufficio qualità e un sistema di gestione possono cogliere la ripetizione delle non conformità, il legame con un determinato fornitore o l'incoerenza tra prezzo e mercato.

Quando l'impresa possiede questi strumenti ma non li mette in relazione, il problema non è la mancanza di informazione, bensì il mancato uso organizzato dell'informazione.

La giurisprudenza più recente ha consolidato un principio di fondamentale importanza pratica: la mancanza o l'inidoneità del Modello non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per affermare la responsabilità dell'ente.

Lo ha chiarito la sentenza della Corte di cassazione n. 18413/2022, nel caso *Cartotecnica Grafica Vicentina*, e lo hanno ribadito le sentenze n. 14796 e n. 30039 del 2025: la colpa di organizzazione caratterizza la

[39] C. E. PALIERO, C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, cit. *supra*, nota 20, p. 175.

tipicità dell'illecito dell'ente, si distingue dalla colpa dell'autore del reato e deve essere specificamente provata dall'accusa.[40]

La distinzione non è accademica.

Nel settore agroalimentare si traduce in una domanda concreta: chi deve provare cosa?

L'accusa deve dimostrare che l'organizzazione era inadeguata e che il deficit ha agevolato la condotta; l'ente può difendersi mostrando che i presidi esistevano e funzionavano.

La sentenza n. 14796/2025 ha, tuttavia, precisato che, quando il giudice rilevi la mancanza di documentazione, spetta all'ente spiegare come si sia concretamente dotato di un modello organizzativo e gestionale adeguato.

Ne deriva una conseguenza pragmatica: chi non documenta i controlli si colloca, nei fatti, in una posizione molto simile a chi deve dimostrare un fatto negativo.

Sul versante dell'imputazione oggettiva, la sentenza della Corte di cassazione n. 23820 del 2026 ha ribadito che «interesse» e «vantaggio» possono concorrere e che la successiva destinazione delle somme ai soli autori fisici non è sufficiente a elidere il collegamento funzionale tra le condotte illecite e l'interesse dell'ente.

La sentenza n. 6270 del 2025 ha richiamato la distinzione, già tracciata dalle Sezioni Unite nel caso *Espenhahn*: l'interesse ha connotazione soggettiva ed è valutabile *ex ante*; il vantaggio ha connotazione oggettiva ed è valutabile *ex post*, ricorrendo anche quando la violazione consenta una riduzione dei costi o un contenimento della spesa.[41]

Nella filiera alimentare il criterio del vantaggio è frequentemente integrato.

[40]sent. Cass., sez. IV, del 10 maggio 2022, n. 18413, caso *Cartotecnica Grafica Vicentina*; sent. Cass., sez. IV, del 15 aprile 2025, n. 14796; sent. Cass., sez. IV, del 1° settembre 2025, n. 30039.

[41]sent. Cass., ss. uu., del 18 settembre 2014, n. 38343, *Espenhahn*; sent. Cass., sez. IV, del 17 febbraio 2025, n. 6270; sent. Cass., sez. II, del 26 giugno 2026, n. 23820.

L'impiego di materie prime di qualità inferiore a quella dichiarata, l'indicazione di un'origine diversa da quella reale o l'omissione di un passaggio di controllo producono un risparmio immediato e direttamente imputabile all'ente.

Non è il singolo dipendente a beneficiarne: è il conto economico dell'impresa.

Ciò rende il settore particolarmente esposto al criterio oggettivo del vantaggio e, per contro, rafforza il ruolo del Modello come strumento di difesa.

Nella filiera alimentare la disorganizzazione è particolarmente pericolosa perché l'opacità può accumularsi.

Una materia prima attraversa più confini, lotti differenti vengono lavorati insieme, certificazioni e documenti si sovrappongono.

Se nessuno collega i segnali, la frode può ripetersi fino ad assumere la forma organizzata descritta dall'art. 517-*octies*, comma 4 c.p..

Ciò non rende superfluo l'accertamento dei requisiti del decreto legislativo n. 231/2001: devono essere provati il reato-presupposto, il soggetto qualificato, l'interesse o vantaggio e, autonomamente, il *deficit* organizzativo che abbia agevolato la condotta.[42]

La criminalità d'impresa nel settore alimentare, del resto, non coincide sempre con un'organizzazione nata per frodare.

Più spesso la violazione si inserisce nell'attività lecita: si risparmia sulla conservazione, si accetta un lotto senza svolgere i controlli previsti, si chiude un occhio su un prezzo anomalo o si evita di verificare la corrispondenza tra prodotto consegnato e specifica pattuita.

La dottrina ha descritto questa dimensione come una criminalità «occasionale», talvolta priva di una programmazione apertamente illecita.[43]

[42] E. BIRRITTERI, *Una prima analisi dei profili penalistici*, cit. *supra*, nota 4, § 7.

[43] C. SANTORIELLO, *La valutazione giudiziale del modello organizzativo*, cit. *supra*, nota 2, p. 30.

È proprio in tale zona grigia che la colpa di organizzazione acquista rilievo.

L'impresa può non avere voluto direttamente la frode, ma può aver reso possibile il suo verificarsi perché non ha predisposto l'apparato necessario a intercettarla.

La responsabilità dell'ente non deriva allora da una presunzione, bensì dall'accertamento che il fatto sia stato realizzato nel suo interesse o vantaggio e che l'organizzazione fosse inadeguata rispetto al rischio concreto.[44]

La nuova fattispecie aggravata alza il livello dell'attenzione richiesta.

Non basta prevenire la vendita isolata non conforme, occorre impedire che una serie di scostamenti diventi una prassi sostenuta da mezzi, documenti e attività continuative.

La *Planungsverschulden* assume così una dimensione di filiera: chi non organizza i controlli tollera il rischio che anomalie apparentemente minori si colleghino e producano un sistema fraudolento stabile.[45]

Il rischio alimentare conferma, inoltre, quanto sia insufficiente una mappatura per funzioni isolate.

In un'organizzazione complessa il rischio-reato assume forme diverse e può essere compreso soltanto dopo un'analisi capace di ricondurle a processi e responsabilità.[46]

Nella filiera la stessa frode può iniziare nell'approvvigionamento, proseguire nella trasformazione, emergere nell'etichetta e completarsi nella comunicazione digitale o nella documentazione doganale, ogni passaggio richiede controlli specifici, ma tutti devono essere letti come parti della stessa catena.

[44] sent. Cass., sez. VI, del 15 giugno 2022, n. 23401, cit. *supra*, nota 32.

[45] Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Rel. n. 43/26 del 1° giugno 2026, *Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani (legge 21 aprile 2026, n. 75)*, § 14.

[46] C. E. PALIERO, C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, cit. supra, nota 20, p. 180.

Il dovere di auto-organizzazione diventa, quindi, un dovere di progettazione della filiera.

L'ente deve costruire un'architettura che segua il prodotto dalla materia prima al consumatore e che renda visibili i punti nei quali origine, qualità, quantità o identità possono essere alterate.

La prevenzione non è la somma di procedure separate: è il modo in cui tali procedure comunicano tra loro.

Questa estensione distingue il rischio alimentare da rischi concentrati in rapporti più circoscritti[47], per questo non basta stabilire chi controlla una singola fase: occorre poter ricostruire, anche a distanza di tempo, il percorso del prodotto e le decisioni che lo hanno accompagnato.

Alla tracciabilità del prodotto imposta dal regolamento (CE) n. 178/2002 deve affiancarsi una tracciabilità dell'organizzazione.[48]

Il dovere di organizzazione è stato descritto come una regola progettuale che precede le singole cautele: prima si definiscono responsabilità e modalità di governo del rischio, poi si adottano le regole operative dirette a ridurlo.[49]

Nel settore alimentare questa sequenza comprende anche i rapporti con fornitori, subfornitori, trasformatori, confezionatori e distributori.

Un'impresa che non conosce la propria filiera o non sa quali garanzie accompagnino la materia prima presenta un difetto a monte, anteriore all'omissione di un singolo controllo.

Da questa ricostruzione discende una conseguenza pratica già attuale, indipendentemente da ulteriori riforme. Il Modello 231 deve

[47] La corruzione, per esempio, può essere mappata attorno a gare, autorizzazioni e rapporti con la pubblica amministrazione; la frode alimentare, invece, attraversa acquisti, produzione, logistica, marketing e vendita.

[48] regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, in *GUCE* n. L 31 del 1° febbraio 2002.

[49] C. E. PALIERO, C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, cit. *supra*, nota 20, p. 182.

partire dal rischio concreto e adattarsi alla dimensione dell'impresa, alla complessità dei prodotti e alla profondità della catena di fornitura.

Mappatura, attribuzione delle responsabilità, protocolli sui fornitori, tracciabilità, formazione e flussi verso l'OdV devono funzionare come un solo sistema, sottoposto a verifiche e aggiornamenti periodici.

4.6. Oltre l'esimente: il Modello 231 come elemento di prova dell'adeguatezza degli assetti e leva di valorizzazione dell'impresa

Nell'esperienza aziendale le frodi raramente compaiono senza preavviso.

Prima arrivano segnali: una resa che non torna, un lotto difforme dalla scheda tecnica, un certificato sempre uguale, un prezzo incompatibile con l'andamento del mercato.

Il valore del Modello sta anche nel rendere quei segnali visibili e nel lasciare traccia di ciò che l'impresa ha fatto dopo averli rilevati. Per questo il documento, da solo, non basta: conta la storia dei controlli e delle decisioni.

I nuovi strumenti investigativi rendono questa esigenza ancora più concreta.

Campionamenti urgenti, intercettazioni e, per l'art. 517-*septies*, operazioni sotto copertura possono portare rapidamente all'acquisizione di elementi materiali e relazionali.

L'impresa potrebbe quindi dover spiegare in tempi brevi come erano distribuite le responsabilità, quali controlli funzionavano e come erano state trattate le anomalie.

Tale documentazione non serve soltanto per l'esimente degli artt. 6 e 7: può contribuire a dimostrare l'esistenza di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa, come richiesto dall'art. 2086, comma 2, c.c..

Nel settore agroalimentare il Modello 231 può allora assumere la funzione di memoria verificabile dell'organizzazione.

Registra chi ha selezionato un fornitore, quali verifiche hanno preceduto la scelta, quando è stato controllato un lotto, chi ha autorizzato un'etichetta e come è stata gestita una non conformità.

Non prova l'efficacia perché contiene affermazioni corrette; la prova nasce dalla coerenza tra quelle regole e le evidenze prodotte durante il loro funzionamento.

La tracciabilità prevista dal regolamento (CE) n. 178/2002 può essere estesa dal prodotto alle scelte organizzative consentendo di ricostruire non soltanto dove si trovava un lotto, ma chi ha deciso, sulla base di quali informazioni e con quali verifiche.[50]

La sentenza della Corte di cassazione n. 4535/2025 ha ribadito un principio che, nel settore alimentare, assume un peso particolare: l'efficacia del Modello non può essere valutata sulla sola esistenza formale, ma richiede la concreta attuazione e l'effettività dei controlli.[51]

Per l'impresa alimentare ciò significa che l'OdV non può limitarsi a una presa d'atto periodica delle procedure esistenti.

La relazione all'organo amministrativo dovrebbe ricomprendere il rendiconto delle verifiche sui protocolli di tracciabilità e di etichettatura; l'analisi delle segnalazioni ricevute dai canali di segnalazione in materia di frodi di filiera; l'esame degli eventuali rilievi delle autorità di controllo - NAS, ICQRF e UVAC; il monitoraggio delle novità normative, a partire da quelle introdotte dalla legge n. 75/2026.

Non è un adempimento burocratico, è la differenza tra un OdV che esiste sulla carta e un OdV che può testimoniare, attraverso le proprie verifiche, la realtà dell'organizzazione.

La corrispondenza tra ciò che viene dichiarato al consumatore e ciò

[50] regolamento (CE) n. 178/2002, cit. *supra*, nota 48.
[51] sent. Cass., sez. VI, n. 4535/2025

che è stato realmente prodotto non rappresenta soltanto un obbligo informativo, è anche un indicatore della qualità degli assetti. Se l'impresa non conserva i controlli, non collega i registri o non sa ricostruire le decisioni che hanno condotto a un determinato *claim*, il problema non è esclusivamente penale: riguarda il governo dell'organizzazione e la sua capacità di rendere conto delle proprie scelte.

Vi è poi un profilo meno difensivo e più vicino alla gestione dell'impresa: un Modello 231 credibile può contribuire al posizionamento competitivo, perché rende leggibile la qualità della *governance* a clienti, finanziatori e partner di filiera.

Il *rating* di legalità ne offre un esempio.

L'art. 5-*ter* del d.legge 24 gennaio 2012, n. 1, e il regolamento AGCM n. 31812 del 2026 attribuiscono un punteggio alle imprese in possesso di determinati requisiti; l'adozione di un Modello 231 può concorrere ai requisiti premiali, senza essere da sola necessaria o sufficiente.

Il *rating* può essere considerato dalle amministrazioni nell'accesso ai finanziamenti e dagli istituti di credito nella valutazione del merito creditizio.

Per le imprese alimentari, spesso interessate da contributi pubblici o misure della Politica agricola comune, la solidità dei controlli può quindi produrre effetti economici concreti.[52]

Lo stesso vale nei rapporti con la grande distribuzione e con gli investitori.

Nei capitolati di fornitura è sempre più frequente la richiesta di sistemi di *compliance* verificabili; una Parte Speciale aggiornata sui rischi agroalimentari può rendere più credibile la risposta dell'impresa.

In operazioni di *private equity* o di *due diligence*, al contrario,

[52] AGCM, delibera 27 gennaio 2026, n. 31812, Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, in *GURI* n. 33 del 10 febbraio 2026, in vigore dal 16 marzo 2026

l'assenza di un Modello 231 o la sua evidente inattualità può essere letta come una *red flag* di *governance* e incidere sulla valutazione o sulle condizioni dell'investimento.

Per le produzioni DOP, IGP o biologiche il tema si lega direttamente alla reputazione.

Una contestazione per frode può compromettere in pochi giorni un valore costruito nel tempo, anche prima di una decisione definitiva.

Il Modello 231 non elimina il rischio reputazionale, ma consente di documentare la serietà dei controlli e la tempestività delle reazioni.

Tale funzione assume ulteriore rilievo nel quadro del regolamento (UE) 2024/1143 sulle indicazioni geografiche, che rafforza i meccanismi di tutela e controllo a livello europeo.[53]

5. Conclusioni: il Modello 231 nel settore agroalimentare: da strumento marginale a presidio strategico

La legge n. 75/2026 segna un punto di svolta che sarebbe sbagliato sottovalutare.

Per la prima volta il catalogo dei reati presupposto del decreto legislativo n. 231/2001 intercetta la frode alimentare nella sua forma più insidiosa: non l'episodio isolato, non l'errore di etichetta, ma la condotta organizzata e seriale che si annida nei processi aziendali, li utilizza e, spesso, li rispecchia.

Il Modello 231 smette così di essere un presidio rivolto soltanto alla correttezza commerciale in senso stretto e comincia a parlare il linguaggio del rischio reale dell'impresa alimentare.

Non è poco.

[53] Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, in *GUUE* n. L 1143 del 23 aprile 2024.

Eppure - e qui occorre la stessa onestà intellettuale che si pretende dai Modelli 231 - la riforma non chiude il cerchio.

I reati igienico-sanitari e i delitti contro la salute pubblica restano fuori dal perimetro: un'assenza che il giurista fatica a giustificare, perché lascia scoperto proprio il rischio più diretto per il consumatore.

Il rinvio alla sola forma aggravata dell'art. 517-*octies*, comma 4, apre questioni interpretative che la giurisprudenza dovrà risolvere senza poter contare su un quadro normativo limpido.

A ciò si aggiunga che i criteri settoriali per costruire e valutare il Modello 231 dell'impresa alimentare, quella proposta dell'art. 6-*bis* che la Commissione Caselli aveva elaborato con lucidità, non sono stati recuperati.

Il silenzio del legislatore su questo punto non è neutro: è un'occasione mancata.

Rimane, quindi, aperta e urgente la proposta di costruire parametri condivisi per il settore.

La UNI/PdR 138:2023 ha dimostrato che i requisiti generali del decreto possono essere tradotti in indicazioni proporzionate e operative, sebbene con un oggetto diverso e un perimetro limitato alle micro e piccole imprese.

Per il rischio agroalimentare manca ancora uno strumento equivalente, capace di offrire all'impresa, all'OdV e al giudice un linguaggio comune.

Un intervento, legislativo o tecnico, in questa direzione ridurrebbe l'incertezza e renderebbe il giudizio di idoneità meno dipendente dalla sensibilità del singolo interprete.

Nel frattempo, la Relazione dell'Ufficio del Massimario n. 43/26 costituisce il primo orientamento autorevole per leggere la riforma e non dovrebbe essere ignorata da chi costruisce o aggiorna un Modello 231.[54]

[54] Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Rel. n. 43/26, cit. *supra*, nota 45.

Le imprese, però, non possono permettersi di attendere, il lavoro può e deve iniziare adesso.

Significa mappare il rischio lungo l'intera filiera e individuare le funzioni e i soggetti esposti; costruire protocolli specifici per acquisti, produzione, etichettatura e commercializzazione; integrare il Modello 231 con i sistemi di sicurezza alimentare già in uso e con la tracciabilità imposta dal regolamento (CE) n. 178/2002. Soprattutto, serve una catena documentale e, ove possibile, digitale, che consenta di ricostruire, in qualsiasi momento, le decisioni prese e i controlli effettivamente svolti.

La proporzionalità, naturalmente, resta un principio irrinunciabile.

Non ogni impresa può - né deve - dotarsi degli stessi strumenti.

Dimensioni, prodotti, mercati, profondità della filiera e risorse disponibili determinano il livello di complessità ragionevole, anche l'impresa che non dispone di sistemi informativi integrati può costruire un percorso credibile: l'importante è che conosca i propri scostamenti, assegni priorità, definisca tempi di adeguamento e conservi evidenza dei progressi.

Il punto non è esibire da subito un sistema perfetto (ammesso che esista) ma dimostrare una direzione consapevole e verificabile.

Nel diritto penale dell'impresa, chi può ricostruire le proprie decisioni e dimostrare che erano consapevoli parte già con un argomento difensivo reale.

La riforma rende necessario un riesame del Modello 231 per le imprese concretamente esposte ai nuovi rischi. Non si tratta di un autonomo obbligo testualmente introdotto dalla legge n. 75/2026, ma dell'esigenza di mantenere il Modello idoneo ed effettivo rispetto all'evoluzione del catalogo dei reati-presupposto e dei processi aziendali.

In tale prospettiva, la Parte Generale dovrebbe recepire l'art. 517-octies, comma 4, c.p. e il relativo regime sanzionatorio, mentre la Parte Speciale dovrebbe essere riesaminata con riguardo alle condotte degli artt. 517-sexies e 517-septies c.p.

Questi ultimi non rientrano tecnicamente nel catalogo nella forma base, ma il loro presidio è funzionale alla prevenzione della forma aggravata, che presuppone la serialità e l'organizzazione delle condotte.

Le imprese alimentari virtuose, peraltro, non dovrebbero attendere un'ulteriore imposizione normativa per strutturare una *compliance* di settore.

L'adozione di protocolli per la tracciabilità di filiera, l'etichettatura, la gestione dei campionamenti e il controllo dei fornitori non soltanto riduce il rischio penale individuale, ma costituisce, in un settore sempre più esposto alla vigilanza delle autorità e all'attenzione dei media, un presidio reputazionale di valore autonomo.

Nessuna norma, da sola, trasforma il Modello 231 in un sistema vivo.

Il decreto legislativo n. 231/2001 non è la risposta a ogni problema della frode alimentare - sarebbe ingenuo pensarlo - ma oggi offre strumenti più coerenti rispetto al passato.

La loro efficacia dipenderà dalla capacità dell'impresa di collegare controlli, informazioni e responsabilità in modo che il sistema funzioni davvero, non soltanto sulla carta. Adottare un Modello 231 effettivo non è soltanto una cautela difensiva: è una scelta di qualità organizzativa, e forse il modo più diretto per dimostrare che la *compliance* non è un mero adempimento.[55]

Cinzia Catrini

[55] C. E. PALIERO - C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, cit. supra, nota 20, p. 185.

ABSTRACT

Il contributo muove da una domanda concreta, forse persino scomoda: la recente riforma dei reati agroalimentari ha davvero reso il decreto legislativo n. 231/2001 uno strumento utile per le imprese del settore? Per rispondere occorre partire da ciò che non funzionava. Prima dell'intervento legislativo, il collegamento tra responsabilità dell'ente e rischio alimentare era, a dirla senza giri di parole, debole. Il catalogo dei c.d. reati presupposto valorizzava soprattutto i delitti contro l'industria e il commercio di cui all'art. 25-*bis*.1, lasciando fuori le contravvenzioni igienico-sanitarie, le fattispecie della legge n. 283/1962 e i delitti contro la salute pubblica. Ne derivava un disallineamento difficile da giustificare: proprio quella parte del rischio penale più direttamente connessa all'attività tipica dell'impresa alimentare restava ai margini del sistema 231. Mancavano, inoltre, criteri settoriali per costruire e valutare il Modello 231. La legge n. 75/2026 modifica questo quadro introducendo i delitti di frode alimentare e di commercio di alimenti con segni mendaci, il sistema dell'art. 517-*octies* c.p. e, soprattutto, il richiamo nell'art. 25-*bis*.1 alla forma aggravata prevista dal comma 4. L'analisi verifica la reale portata di queste novità, le conseguenze sulla Parte Speciale e il peso probatorio dei nuovi strumenti investigativi. Il Modello 231 viene osservato non solo nella sua funzione esimente, ma anche come memoria documentale dell'organizzazione, possibile evidenza dell'adeguatezza degli assetti *ex* art. 2086 c.c. e fattore di affidabilità dell'impresa in chiave ESG. Uno spazio specifico è riservato alla colpa di organizzazione, distinta tra colpevolezza organizzativa e *deficit* cautelare in senso stretto, alla luce della complessità e delle asimmetrie informative proprie della filiera agroalimentare.

EN:

The article starts from a practical – and perhaps uncomfortable –

question: has the recent reform of Italian agri-food criminal law made Legislative Decree no. 231/2001 genuinely useful for food businesses? Under the previous framework, the connection between corporate liability and food-related risk was, frankly, weak. Article 25-bis.1 mainly covered offences against industry and commerce, while hygiene and health contraventions, offences under Law no. 283/1962 and crimes against public health remained outside the list of predicate offences. As a result, a substantial part of the criminal risk arising from the ordinary business of a food company was not addressed by the 231 system. The absence of sector-specific criteria for designing and assessing organisational models created further uncertainty. Law no. 75/2026 changes this picture by introducing the offences of food fraud and trade in food bearing misleading signs, the framework under Article 517-octies of the Criminal Code and, most importantly, the reference in Article 25-bis.1 to the aggravated form set out in paragraph 4. The article examines the actual scope of these changes, their impact on the Special Section of the Model and the evidentiary relevance of the new investigative tools. The 231 Model is considered not only as a defence against corporate liability, but also as a structured record of organisational choices, as possible evidence of adequate organisational arrangements under Article 2086 of the Civil Code and as a factor supporting corporate reliability from an ESG perspective. Particular attention is paid to organisational fault, both as organisational blameworthiness and as a specific failure to adopt adequate preventive measures, in the context of a complex and information-asymmetric food supply chain.

PAROLE CHIAVE:

decreto legislativo n. 231/2001; reati agroalimentari; frode alimentare; agropirateria; colpa di organizzazione; modello organizzativo; filiera alimentare; adeguati assetti; ESG; compliance integrata.

Legislative Decree no. 231/2001; agri-food offences; food fraud; agri-piracy; organisational fault; organisational model; food supply chain; adequate organisational arrangements; ESG; integrated compliance.